

STATUTO

AMICI ON THE RHOAD



Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore, viene costituita l'associazione denominata "Amici On The Rhoad", in forma giuridica non riconosciuta, di seguito indicata come "Associazione".

Successivamente all'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dovranno essere inclusi nella denominazione sociale l'indicazione "organizzazione di volontariato" oppure l'acronimo "ODV", da utilizzare negli atti e nella corrispondenza rivolta al pubblico.

Articolo 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in via San Carlo n. 90, a Rho (MI) svolge le sue attività principalmente nel territorio del Rhodense, con particolare attenzione al Comune di Rho.

La modifica della sede legale non comporta modifica statutaria, ma richiede l'adozione di specifica delibera del Consiglio Direttivo, la quale deve essere comunicata quanto prima agli uffici competenti.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e ha durata illimitata.

Articolo 3 - Logo associazione

Il logo dell'associazione "Amici On The Rhoad", di proprietà esclusiva dell'associazione stessa, rappresenta l'identità visiva dell'organizzazione

Il logo può essere utilizzato e distribuito solo da parte dei Soci e solo per scopi conformi al presente Statuto, utilizzando il file ufficiale, senza apportare alcuna modifica o distorsione.

L'uso del logo da parte di terzi per promuovere le attività dell'associazione è consentito solo previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di vietare l'utilizzo del logo in caso di violazione delle regole e dei principi stabiliti nel presente Statuto.

La modifica del logo non comporta modifica statutaria, ma necessita di apposita delibera del Consiglio Direttivo, previo assenso dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4 - Principi generali

L'Associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale.

Ogni Socio si impegna a non discriminare alcun individuo, sia esso membro o non, sulla base della razza, dell'età, della religione, del sesso, dell'orientamento sessuale, dell'ideologia politica o di qualsiasi altra caratteristica personale.

L'Associazione si ispira ai valori di solidarietà, trasparenza, legalità, rispetto dell'ambiente e della vita animale, con l'obiettivo di promuovere il benessere degli animali, prevenendone il loro maltrattamento e diffondendo una cultura del rispetto dell'ambiente, degli animali e del loro habitat.

L'Associazione, al fine di perseguire gli scopi del presente Statuto, organizzerà diverse forme di volontariato e cercherà di promuovere attivamente la collaborazione con:

- Cittadini
- Enti del Terzo Settore
- Enti pubblici, tra i quali in particolare:
 - Amministrazione Comunale
 - Regione Lombardia
 - ATS (Agenzia di Tutela della Salute)
- Enti privati, tra i quali in particolare:
 - Sponsor
 - Veterinari
 - Cliniche private
 - Società e fornitori
 - Negozi

specializzati

L'Associazione potrà stipulare convenzioni e/o avere rapporti di tipo commerciale con enti pubblici e privati, società, fornitori, atti all'acquisto di beni e/o servizi, in particolare con lo scopo di approvvigionamento del cibo e di accesso alle strutture sanitarie e veterinarie, nonché per servizi correlati.

L'acquisto di beni e/o servizi, non può essere eseguito presso società terze correlate in un qualche modo con qualsiasi tipo di Socio dell'Associazione stessa, ad eccezione di eventuali rapporti stabiliti con i Sostenitori dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si impegna a garantire la trasparenza nella gestione delle risorse e delle attività, fornendo resoconti sulle attività svolte e sull'allocazione delle risorse, sia ai soci che al pubblico attraverso i canali di comunicazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si impegna, inoltre, a verificare che gli enti con i quali vengono stipulati contratti e/o convenzioni siano conformi ai principi e alle attività dell'Associazione, rispettino le norme in vigore e garantiscano l'accesso alla documentazione nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità.

Articolo 5 - Attività di interesse generale

L'Associazione si impegna a promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato, atti alla protezione e alla tutela del benessere degli animali, con particolare attenzione ai gatti e alle colonie feline presenti sul territorio.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, del Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017), lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Articolo 6 - Attività specifiche

L'Associazione, in particolare, attraverso i propri Soci Volontari, si propone di:

- a. Intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali.
- b. Promuovere la protezione e tutela della salute degli animali, compreso il loro habitat, in particolare per quanto riguarda i gatti randagi e la gestione delle colonie feline, così da instaurare un corretto rapporto tra gli esseri viventi e la società del territorio.
- c. Organizzare eventi, incontri, iniziative educative e di sensibilizzazione rivolti alle scuole e alla cittadinanza riguardo le problematiche inerenti il fenomeno del randagismo, la tutela delle colonie feline, la prevenzione dell'abbandono e del maltrattamento degli animali.
- d. Vigilare sulle modalità di osservanza e applicazione delle leggi nazionali, regionali e dei regolamenti comunali in tema di protezione degli animali, effettuando anche campagne di informazione sulle leggi che tutelano l'habitat e i componenti delle colonie feline.
- e. Fornire orientamento, informazioni, consigli, supporto operativo e assistenza ai cittadini che presentano problematiche legate all'ambiente e agli animali, in particolare per la gestione e registrazione delle colonie feline presso gli enti preposti.

Nell'ambito della gestione delle singole colonie feline, l'Associazione, si propone di fornire supporto ai tutori delle colonie feline presenti sul territorio, offrendo loro sostegno e assistenza nella gestione e cura della colonia e il suo habitat, nell'approvvigionamento degli alimenti, nelle relazioni con gli enti pubblici, principalmente attraverso le seguenti attività:

- f. Provvedere alla collocazione di cartelli informativi e di identificazione delle colonie feline registrate.
- g. Provvedere alla collocazione, riparazione, sostituzione di casette-rifugio, in modo da garantire maggiore pulizia, ordine e decoro urbano sul territorio.
- h. Controllare lo stato delle colonie feline per individuare eventuali problematiche di ordine sanitario e di decoro urbano, da risolvere e segnalare agli enti preposti.
- i. Risolvere eventuali problemi di ordine sanitario, adottando soluzioni adeguate per mantenere condizioni igieniche dignitose, per prevenire eventuali malattie.
- j. Risolvere eventuali problemi di ordine, pulizia e decoro urbano, anche tramite interventi mirati di riqualificazione del territorio, installazione di strutture rimovibili e/o interventi di manutenzione sul verde o di messa a dimora di nuove piante.
- k. Intervenire offrendo soccorso e cure sanitarie ai gatti feriti, abbandonati, randagi o in situazioni di pericolo, sia presso il loro habitat naturale che in ospitalità, ove possibile con le proprie possibilità, disponibilità e risorse e/o in collaborazione con altre associazioni.
- l. Supportare i tutori e volontari per incentivare l'adozione dei gatti randagi, dove e quando possibile, con la collaborazione e autorizzazione degli enti competenti.
- m. Supportare i tutori e volontari, insieme agli enti preposti, nei programmi di sterilizzazione, nella cattura dei gatti con gabbia-trappola, nell'organizzazione dello stallo per il post ricovero presso strutture convenzionate oppure domicilio privato.
- n. Supportare i tutori e volontari nell'approvvigionamento degli alimenti da somministrare ai componenti delle colonie feline, attraverso la costituzione di Gruppi di Acquisto e la cessione di alimenti reperiti tramite le attività effettuate dall'associazione.
- o. Controllare la somministrazione degli alimenti presso le colonie feline, cercando di garantire un'adeguata alimentazione per tutti i componenti, mantenendo un contesto di igiene e decoro urbano.
- p. Mantenere aggiornato l'elenco delle colonie feline, eventualmente in formato digitale, in collaborazione con i tutori, volontari e gli enti preposti, così da garantire un monitoraggio accurato della popolazione felina sul territorio.
- q. Fornire regolarmente l'elenco aggiornato delle colonie feline, di cui sopra, agli Enti Pubblici, ad ATS ed eventuali altri enti preposti.
- r. Comunicare regolarmente con gli Enti Pubblici, la ATS e eventuali altri enti preposti per portare alla loro attenzione eventuali problematiche rilevate sul territorio o sollevate dai tutori e volontari delle colonie feline, al fine di promuovere soluzioni appropriate.

Articolo 7 - Attività diverse

L'Associazione si riserva la possibilità di svolgere altre attività diverse da quelle previste dal presente Statuto, purché comunque connesse e coerenti con le attività di cui sopra e assumano carattere strumentale e secondario nel rispetto di quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 8 - Tesseramento

Sono previste 2 tipi di tessera per acquisire la qualifica di Socio dell'Associazione:

A) Tessera Socio Fondatore

Prevede il versamento di una quota associativa ed è destinata ai Soci che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione.

B) Tessera Socio Ordinario

Prevede il versamento di una quota associativa ed è destinata ai Soci che svolgono principalmente attività di volontariato all'interno dell'Associazione.

Sono previste 2 tipi di tessera per acquisire la qualifica di Sostenitore dell'Associazione:

C) Tessera Fan

Prevede il versamento di una quota sociale, data da un contributo minimo economico (facoltativo), ed è destinata alle persone fisiche che desiderano sostenere gli eventi, le iniziative e le attività dell'associazione, senza acquisire la qualifica di Socio.

D) Tessera Sponsor

Prevede il versamento di una quota sociale, data da un contributo uguale o superiore alla quota associativa annuale, ed è destinata ad enti pubblici e privati, società ed associazioni, interessati a sostenere l'Associazione, senza acquisire la qualifica di Socio.

Le tessere identificative hanno validità annuale, ma la qualifica di Socio, se prevista, è estesa oltre i primi novanta (90) giorni dell'anno solare successivo alla sottoscrizione, in via temporanea, per garantire la continuità delle attività dell'associazione in attesa del rinnovo del tesseramento.

L'adesione può avvenire presentando domanda di ammissione scritta o digitale, dichiarando di non avere a proprio carico pendenze penali e di accettare quanto disposto dal presente Statuto.

L'ammissione o meno dei Soci nell'associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, una volta esaminata la richiesta, fornendo riscontro al candidato entro trenta (30) giorni.

In caso di rigetto, il candidato Socio può richiedere al Consiglio Direttivo, entro trenta (30) giorni, una dichiarazione in forma scritta che riporti le motivazioni di diniego alla richiesta di ammissione.

La qualifica di Socio, se prevista, si acquisisce nel momento in cui viene ricevuta la tessera identificativa, a seguito del versamento della quota associativa, non inferiore alla somma prevista per la tipologia di tessera sottoscritta ed entro i termini previsti o concordati.



La quota associativa e sociale, stabilite in forma minima, in base alla tipologia di tessera, tramite delibera del Consiglio Direttivo, sono da intendersi con cadenza annuale, non sono trasferibili e/o restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.

Tutti i Soci sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa, oltre ad eventuali contributi economici volti al sostegno finanziario per lo svolgimento delle attività, per quanto nelle proprie possibilità.

Il Consiglio Direttivo è responsabile dell'amministrazione del tesseramento, garantendo la corretta gestione delle informazioni, delle quote associative e dell'aggiornamento del libro del Soci.

Tramite delibera del Consiglio Direttivo possono essere definite ulteriori disposizioni in merito ai criteri di richiesta, alla gestione delle tessere e la gestione dei Registri sociali.

Articolo 9 - Soci Volontari e Sostenitori

La qualifica di Socio dell'Associazione, con relativi diritti e doveri, viene acquisita esclusivamente mediante il versamento della quota associativa prevista nel caso di sottoscrizione di una tessera di tipo A) Socio Fondatore o di tipo B) Socio Ordinario.

Tutti i Soci fondatori e ordinari, sono considerati Soci Volontari dell'Associazione in modalità continuativa, quindi potranno svolgere attività la cui presenza ed azione abbia un carattere sistematico e periodico, incardinata nelle attività di interesse generale, specifiche o diverse.

I Soci Volontari effettuano le attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto o retribuito dal beneficiario, ed esclusivamente per fini di solidarietà, ma possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.

Qualsiasi Socio ha la facoltà di essere escluso dalle specifiche attività di volontariato, tramite una richiesta scritta al Consiglio Direttivo, mantenendo comunque i propri diritti e doveri in qualità di Socio e componente dell'Assemblea dei Soci.

La qualifica di Sostenitore dell'Associazione viene acquisita mediante il versamento della quota sociale prevista nel caso di sottoscrizione di una tessera di tipo C) Fan oppure di tipo D) Sponsor.

I Sostenitori dell'Associazione hanno uguali diritti e doveri dei Soci, tra i quali quello di partecipare alle Assemblee, ma senza possibilità di voto, di ricevere le comunicazioni relative alle attività ed i progetti realizzati dall'Associazione, usufruire dei servizi offerti, partecipare agli eventi e iniziative organizzate, accedere alla documentazione e ai Registri sociali.

I Sostenitori Sponsor hanno il diritto di chiedere all'Associazione la pubblicazione del proprio logo sui canali di informazione e durante le manifestazioni pubbliche.

Qualsiasi persona, ad eccezione dei Soci che hanno effettuato richiesta di esclusione dalle attività di volontariato, anche chi non risulta tesserato all'associazione, può partecipare alle attività di volontariato, a condizione che avvenga in modo occasionale e non continuativo e siano iscritti nel Registro dei Volontari.

Articolo 10 - Assicurazione dei Volontari

La stipula assicurativa per malattia, infortunio e per la responsabilità civile in caso di danni contro terzi durante l'esercizio delle attività di volontariato, deve essere prevista per ogni dei Soci dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

La stipula assicurativa deve essere prevista, inoltre, a favore delle persone che si offrono di partecipare alle attività di volontariato in modo occasionale, anche se non risultano tesserate all'Associazione, a condizione che siano iscritti nel Registro dei Volontari e segnalati in modo distinto dai Soci Volontari che eseguono le attività in modo continuativo.

Possono essere esclusi dalla copertura assicurativa i Soci dell'Associazione che hanno effettuato esplicita richiesta scritta di esclusione dalle attività di volontariato.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa chiunque non risulta iscritto nel Registro dei Volontari, i quali hanno il divieto esclusivo di partecipare alle attività di volontariato, tipicamente attività di pulizia e manutenzione del verde, gestione e cura dell'habitat delle colonie feline, interventi di soccorso e di cattura in favore dei gatti randagi.

Tutti i Soci e Sostenitori che non sono coperti da una stipula assicurativa, potranno comunque partecipare ad alcune iniziative dell'Associazione che non comportano responsabilità civile verso terzi e quindi richiesta di copertura assicurativa, tra le quali campagne informative, eventi di raccolta fondi o altri tipi di progetti.

La stipula del contratto assicurativo, insieme all'approvazione del Registro dei Volontari con il quale viene definito il numero di Soci Volontari da assicurare, deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno, così da poter garantire la continuità delle attività di volontariato.

Nel caso di richiesta di iscrizione di un nuovo Socio Volontario, si provvederà quanto prima, tramite delibera del Consiglio Direttivo, all'aggiornamento del Registro dei Volontari e alla comunicazione alla compagnia assicurativa al fine di confermare la protezione prevista, prima della quale non sarà possibile la partecipazione alle attività di volontariato.

L'onere finanziario del contratto assicurativo dovrà essere sostenuto esclusivamente mediante la quota associativa versata da ogni singolo Socio Volontario.

Articolo 11 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere informati e controllare l'andamento delle attività dell'associazione;
- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate durante le attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, consultare i verbali, esaminare i Registri sociali e prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, con la possibilità di esprimere un singolo voto, direttamente o per delega, sulle delibere dell'Assemblea dei Soci.

Hanno inoltre il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e le delibere approvate dal Consiglio Direttivo;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti;
- partecipare, per quanto possibile, alle iniziative promosse dall'associazione;
- svolgere le attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà e senza scopi di lucro.

I Sostenitori dell'Associazione, non considerati Soci, dovranno comunque rispettare il presente Statuto e le delibere approvate dal Consiglio Direttivo, acquisendo i medesimi diritti dei Soci, ad esclusione della partecipazione alle votazioni.

Articolo 12 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio o Sostenitore viene persa a causa di mancato rinnovo del tesseramento o del pagamento della quota associativa, di decesso, di recesso volontario o di espulsione.

L'associato ha il diritto di recedere dall'associazione in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun onere, tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere di escludere un Socio dall'Associazione, qualora vengono riscontrate violazioni dei principi e dei doveri stabiliti nel presente Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi dell'Associazione.

La delibera di espulsione, dovrà essere tempestivamente comunicata all'interessato, il quale avrà un termine di trenta (30) giorni per presentare richiesta scritta di ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale potrà indire una votazione per la riammissione del Socio espulso.

Nel caso di recesso del tesseramento da parte di un Socio, il Consiglio Direttivo provvederà tempestivamente ad aggiornare il Registro dei Soci ed eventualmente il Registro dei Volontari, contestualmente alla comunicazione verso la compagnia assicurativa.

Articolo 13 - Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente
5. Il Segretario
6. Il Tesoriere
7. Il Consigliere

Tutti gli organi sociali, ad esclusione dell'Assemblea dei Soci, hanno una durata di 5 anni.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati in via continuativa, ad eccezione del Tesoriere che dovrà necessariamente cambiare ad ogni rinnovamento.

Articolo 14 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, garanzia di partecipazione, pluralismo e uguaglianza, composto da tutti i Soci con tessera valida ed in regola con il pagamento della quota associativa, con la possibilità di espressione di un voto singolo.

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata e presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Associazione, anche su richiesta di un singolo Socio.

La convocazione delle Assemblee deve essere pubblicata e inviata in forma scritta a tutti i Soci dell'Associazione, tramite i canali condivisi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, almeno quindici (15) giorni prima.

È consentita la modalità di assemblea telematica per le Assemblee ordinarie o straordinarie, con la condizione che tutti i partecipanti siano visibili e udibili tramite videoconferenza o altra tecnologia equivalente, in modo da non perdere il diritto di voto per il quale è necessario il riconoscimento del Socio da parte di tutti i partecipanti.

Solo i Soci, esclusi i componenti del Consiglio Direttivo, possono rappresentare fino a un massimo di tre (3) altri associati, tramite delega scritta, nelle sole Assemblee in presenza.

Per ogni riunione dell'Assemblea deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quindi successivamente inviato a tutti i Soci e Sostenitori dell'Associazione, oltre ad essere conservato nel Registro dell'Assemblea dei Soci.

Nei principi di trasparenza e legalità, tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere pubbliche, quindi pubblicizzate anche sui canali di comunicazione dell'Associazione

Tutti i cittadini possono quindi partecipare, senza diritto di voto, con la possibilità di intervenire su esplicita richiesta e solo in caso di autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria, si riunisce almeno due (2) volte all'anno su convocazione del Presidente o del Vicepresidente.

L'assemblea di inizio anno, da effettuarsi entro il 30 aprile, viene solitamente convocata per il rinnovo dell'elenco dei Soci e l'approvazione del bilancio preventivo del nuovo anno

L'assemblea di fine anno, da effettuarsi entro il 31 dicembre, viene solitamente convocata per la relazione delle attività e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno corrente.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno (50% + 1) dei Soci aventi diritto di voto, sia in persona che per delega. Mentre si costituisce in seconda convocazione indipendentemente dal numero di associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, sia di persona che per delega, escludendo dalla votazione i Soci in conflitto di interesse con la delibera in corso di approvazione, in modo tale da assicurare la maggioranza indipendentemente dalla presenza di tali Soci.



L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. approvare il programma di attività e la relazione delle attività svolte;
- c. approvare il bilancio consuntivo e preventivo per l'anno successivo;
- d. ratificare eventuali provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo;
- e. deliberare in merito a comportamenti contrari allo statuto;
- f. deliberare su altri argomenti previsti per legge.

Articolo 16 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Nel caso di modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria può deliberare e approvare il nuovo testo con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei Soci Iscritti nel Registro dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria può deliberare con voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei Soci iscritti nel Registro dei Soci.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo di governo e amministrazione dell'associazione e agisce in conformità con le disposizioni statutarie, nonché con le volontà e le direttive generali adottate dall'Assemblea dei Soci, a cui risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre (3) e un massimo di sette (7), sempre di numero dispari per garantire la maggioranza nelle votazioni, eletti dall'Assemblea dei Soci, tra tutti i Soci che hanno manifestato la volontà della propria candidatura per uno dei ruoli.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo si prevede una prima votazione per eleggere il Presidente dell'Associazione tra i candidati a questo specifico ruolo ed una seconda votazione per eleggere gli ulteriori membri ai quali verranno assegnati i restanti ruoli.

Il Presidente potrà affidare il ruolo del Vicepresidente e successivamente, insieme, i ruoli di Segretario, di Tesoriere e Consigliere tra gli eletti del Consiglio Direttivo, anche su loro consultazione.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia formato da 3 membri, il Vicepresidente potrà essere nominato come Tesoriere o Segretario, assumendo entrambe le funzioni nelle varie assemblee e quando necessario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno quattro (4) volte all'anno, anche su richiesta di un singolo membro, da effettuarsi entro venti (20) giorni.

Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo possono essere concordate internamente, utilizzando i canali di comunicazione condivisi tra i membri, secondo le necessità.

I Soci dell'Associazione, I Sostenitori, ma anche tutte le persone non appartenenti all'associazione possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei membri eletti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, mentre in caso di parità di voti bisognerà rimandare la votazione della delibera alla presenza di tutti i membri.

Per ogni riunione deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quindi successivamente inviato a tutti i membri del Consiglio Direttivo, oltre ad essere conservato nel Registro del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni gratuitamente

- nominare il Segretario e il Tesoriere;
- stabilire la quota associativa e delle tessere;
- gestire l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'associazione;
- gestire tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- attuare gli atti deliberati dall'Assemblea dei Soci, autorizzando la spesa per le attività;
- predisporre il bilancio di esercizio consuntivo e quello preventivo;
- istituire gruppi, sezioni di lavoro e nominare i Gruppi di Acquisto;
- stipulare atti, contratti e convenzioni relativi alle attività associative;
- deliberare sulle modifiche della sede legale e del logo dell'associazione;
- decidere sull'utilizzo del logo dell'associazione da parte di terzi.

Articolo 18 - Presidente

Il presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'organizzazione in tutte le questioni interne ed esterne, nei confronti dei terzi e in caso di procedimenti legali, e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

La sua durata in carica è pari a quella del Consiglio Direttivo e cessa alla scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca deliberata dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità di votazione stabilite per l'Assemblea ordinaria.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, nonché di svolgere l'amministrazione ordinaria dell'associazione sulla base delle direttive di tali organi, rendendo conto al Consiglio Direttivo dell'attività svolta.

I compiti del presidente includono:

- rappresentare legalmente l'Associazione;
- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi dell'associazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- firmare in nome dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo in casi di necessità e urgenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- nominare avvocati e procuratori nelle cause in cui l'associazione è coinvolta, davanti ad ogni Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Articolo 19 - Vice Presidente

Il Vicepresidente dell'Associazione assume le responsabilità e le attribuzioni del Presidente in caso quest'ultimo sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni per assenza, impedimento o cessazione.

In tali casi, il Vicepresidente rappresenta l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, e compie tutti gli atti necessari per garantire il regolare funzionamento dell'associazione.

La firma del vicepresidente sugli atti costituisce piena prova dell'assenza o impedimento del presidente di fronte ai Soci, ai terzi e a tutte le pubbliche amministrazioni.

Articolo 20 - Segretario

Il Segretario dell'Associazione ha il compito di gestire la parte amministrativa dell'organizzazione, redigere i verbali delle riunioni e conservare i documenti dell'associazione. Inoltre, il Segretario si può occupare della gestione della comunicazione per conto dell'Associazione verso gli enti esterni.

I compiti del Segretario includono:

- mantenere costantemente aggiornato il Registro degli Associati e dei Volontari;
- redigere e sottoscrivere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- gestire la corrispondenza e la comunicazione verso i Soci e Sostenitori dell'Associazione;
- collaborare con il Presidente nella preparazione delle convocazioni per le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- garantire la corretta gestione, compilazione e archiviazione dei Registri sociali e dei documenti dell'associazione, inclusi contratti e convenzioni;
- contribuire alla promozione della trasparenza e della corretta documentazione delle decisioni prese dall'Associazione, assicurando inoltre l'accesso libero alla documentazione e ai Registri sociali ai Soci e Sostenitori che ne facciano richiesta.

Articolo 21 - Tesoriere

Il Tesoriere dell'Associazione ha il compito di gestire la parte finanziaria dell'organizzazione, curare il bilancio e la rendicontazione economica.

I compiti del Tesoriere includono:

- aprire e chiudere conti correnti bancari per suo conto, del Presidente e dell'Associazione;
- gestire i conti bancari, gli incassi e le donazioni, rilasciando le relative liberatorie e quietanze, garantendo la corretta registrazione delle entrate e delle uscite;
- preparare il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, fornendo una chiara rendicontazione economica delle attività svolte;
- assicurare la corretta gestione e archiviazione dei documenti finanziari, mantenendo aggiornato il Registro Contabile Finanziario, se predisposto, in conformità alle norme contabili e fiscali applicabili;
- collaborare con il revisore dei conti o il commercialista, se nominato, per l'effettuazione delle verifiche contabili e degli adempimenti fiscali.

Articolo 22 - Risorse economiche

Al fine di finanziare le attività del presente Statuto, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i Sostenitori e con il pubblico, l'Associazione può reperire risorse economiche attraverso:

- rendite patrimoniali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi da attività diverse se previste;
- rimborsi da convenzioni se rendicontate;
- donazioni e contributi da parte di enti pubblici o altre associazioni;
- donazioni e contributi derivanti da convenzioni con sponsor privati, anche attraverso tesseramento;
- donazioni derivanti da attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante offerta di beni e servizi a modico valore;
- donazioni derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di ricorrenze e celebrazioni, anche mediante offerta di beni e servizi a modico valore;
- quote e contributi previsti per la partecipazione alle spese sostenute da eventuali Gruppi di Acquisto, se costituiti, secondo le modalità definite tramite delibera del Consiglio Direttivo;
- altre eventuali entrate previste per legge.



Articolo 23 - Gruppo di acquisto

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare l'istituzione di un Gruppo di Acquisto per organizzare l'acquisto di prodotti alimentari per animali in grandi quantità, con l'obiettivo principale di abbattere i costi mediante l'acquisto collettivo.

Il Gruppo di Acquisto rappresenta un'opportunità per i Soci dell'Associazione di ottimizzare i costi di approvvigionamento di prodotti alimentari per animali da distribuire sul territorio, ma anche per promuovere solidarietà e la collaborazione all'interno dell'associazione e tra le persone, tutori e volontari del territorio, non associate.

Il Gruppo di Acquisto deve essere composto da almeno due (2) Soci dell'Associazione, tra i quali verrà nominato un responsabile, i quali si dovranno occupare dell'organizzazione per l'acquisto, approvvigionamento e distribuzione degli alimenti con gli aderenti.

L'adesione al Gruppo di Acquisto è aperta a tutti i Soci dell'Associazione, ai Sostenitori, ai cittadini volontari e tutori delle colonie feline che non hanno scopo di lucro e/o privato, al fine di perseguire le attività specifiche di cui ai punti n) e o) del presente Statuto.

Ogni partecipante, tranne i Soci e Sostenitori dell'Associazione, dovrà versare una quota di contributo annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in fase di costituzione del gruppo, la quale verrà utilizzata per coprire i costi delle forniture e delle operazioni logistiche.

Eventuali ulteriori modalità di gestione del Gruppo di Acquisto saranno definite dal Consiglio Direttivo in fase di costituzione del gruppo, stabilendo regole e procedure, in modo da garantire un'organizzazione efficiente e una divisione equa dei costi e dei prodotti, nei principi di trasparenza e chiarezza delle procedure, al fine di assicurare gli aderenti.

Il Gruppo di Acquisto potrà organizzarsi in autonomia, stabilendo le tempistiche per la raccolta delle richieste e per l'acquisto dei prodotti, in base alla disponibilità finanziaria raccolta dai partecipanti, alle quantità richieste e alle forniture disponibili.

Potranno essere stabiliti dei criteri che tengano conto della quota raccolta per l'acquisto condiviso e delle reali necessità di ciascuno, garantendo una divisione proporzionale dei costi e una distribuzione adeguata dei prodotti.

Il Consiglio Direttivo sarà responsabile del monitoraggio e della valutazione del funzionamento del Gruppo di Acquisto, effettuando regolari controlli per verificare l'efficacia delle procedure, la qualità delle forniture e la soddisfazione dei partecipanti, apportando eventuali aggiustamenti necessari mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario annuale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo è il documento che riepiloga le entrate e le spese effettivamente realizzate durante l'esercizio finanziario, fornendo una visione dettagliata della situazione economica dell'associazione, consentendo di valutare l'efficacia della gestione finanziaria.

Il bilancio consuntivo viene redatto dal Tesoriere e presentato al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro novanta (90) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di impossibilità tecniche è possibile rimandare la presentazione e approvazione del bilancio consuntivo, entro e non oltre 15 giorni prima della data di scadenza prevista per la pubblicazione del bilancio sul RUNTS e verso gli enti di competenza.

Il bilancio preventivo è il documento che indica le previsioni delle entrate e uscite finanziarie dell'associazione per l'esercizio dell'anno successivo, compreso di eventuali progetti o attività con relative risorse da destinare o eventuali investimenti programmati.

Il bilancio preventivo viene redatto dal Tesoriere e presentato al Consiglio Direttivo entro la fine dell'anno precedente a cui si riferisce, per essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

La documentazione dei bilanci deve essere presentata agli associati con un anticipo di almeno quindici (15) giorni rispetto alla data dell'Assemblea, affinché possano essere esaminati e valutati.

Il Consiglio Direttivo deve fornire le informazioni, la documentazione ed eventuali chiarimenti richiesti sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione nella gestione finanziaria dell'Associazione.

La presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo deve essere accompagnata da una relazione dettagliata che illustrano le scelte effettuate, le variazioni finanziarie significative ed eventuali criticità riscontrate nella gestione finanziaria.

L'Assemblea dei Soci ha il compito di approvare o respingere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo, con le modalità previste per l'Assemblea ordinaria e rispettando i termini di scadenza stabiliti dal presente Statuto.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, una volta approvati, diventano documenti ufficiali dell'associazione e devono essere conservati in modo sicuro e accessibile per eventuali controlli o verifiche da parte delle autorità competenti o degli associati stessi.

Articolo 25 - Registri sociali obbligatori

L'Associazione è obbligata a redigere e archiviare i seguenti Registri sociali:

Registro dei Soci

Il registro deve riportare per ogni Socio iscritto il nome e cognome, il numero di tessera, la tipologia di socio, la data di prima sottoscrizione, la data dell'ultima adesione ed eventuali altre informazioni di contatto utili per l'Associazione.

Registro dei Volontari

Il registro deve riportare per ogni Socio Volontario e ogni volontario che svolge attività continuativa oppure occasionale nell'ambito dell'Associazione, il nome e cognome, codice fiscale, la data di inizio del volontariato, le mansioni svolte, il riferimento dell'assicurazione ed eventuali altre informazioni di contatto utili per l'Associazione.

Registro del Consiglio Direttivo

Il registro deve contenere tutte le convocazioni, le deliberazioni e i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie, dove vengono indicati data, ordine del giorno, descrizione riassuntiva delle discussioni su ciascun punto all'ordine del giorno ed eventuali delibere approvate con relativi risultati delle votazioni.

Registro dell'Assemblea dei Soci

Il registro deve contenere tutte le convocazioni, le deliberazioni e i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie, dove vengono indicati data, elenco dei Soci presenti, ordine del giorno, descrizione riassuntiva delle discussioni su ciascun punto all'ordine del giorno ed eventuali delibere approvate con relativi risultati delle votazioni.

L'accesso ai registri è garantito ad Enti pubblici e privati, enti assicurativi al fine di stipulare contratti e convenzioni, nonché alle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza, con tempi di risposta entro quindici (15) giorni in caso di urgenze.

L'accesso ai registri è garantito a tutti i Soci, tramite richiesta scritta con posta certificata oppure indirizzata al Consiglio Direttivo, con tempi di risposta entro trenta (30) giorni.

L'accesso ai registri è garantito a chiunque ne faccia richiesta motivata tramite posta certificata, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, con tempi di risposta entro sessanta (60) giorni.

Alcune delle informazioni registrate, quali contatti o informazioni personali, saranno a disposizione esclusiva del solo Consiglio Direttivo, quindi non rese disponibili ai Soci.

Articolo 26 - Registri sociali facoltativi

L'Associazione ha la possibilità di redigere e archiviare i seguenti Registri sociali facoltativi:

Registro Contabile Finanziario

Il registro deve contenere le transazioni finanziarie, con il dettaglio delle movimentazioni di denaro in entrata e uscita, l'indicazione della data, dell'importo, la tipologia di voce in riferimento al bilancio, la natura della transazione ed eventuali annotazioni contabili.

Registro dei Beni

Il registro deve contenere il dettaglio dei beni di proprietà dell'associazione, come gadget o altri oggetti di valore, riportando quindi le movimentazioni dei beni con relativa descrizione, la data di acquisto o cessione, la quantità movimentata, la quantità in possesso residua.

Registro degli Alimenti

Il registro deve contenere la movimentazione degli alimenti per animali, acquistati tramite le risorse dell'associazione oppure tramite il gruppo di acquisto, se costituito, riportando quindi le informazioni della referencia (codice, codice barcode, descrizione, prezzo di acquisto), il fornitore in caso di ingresso o il destinatario in caso di uscita, la data di acquisto o cessione, la quantità movimentata, la quantità in possesso residua.

Registro dei Sostenitori

Il registro deve contenere l'elenco di tutti i Soci Sostenitori, che hanno sottoscritto una tessera fan o sponsor, riportando le informazioni di contatto, il numero di tessera, la data di prima sottoscrizione, la data dell'ultima adesione, l'eventuale contributo di sostegno ed altre eventuali informazioni di contatto utili per l'Associazione.

La compilazione dei Registri facoltativi viene eseguita a discrezione del Consiglio Direttivo per una migliore gestione finanziaria e logistica delle risorse, ma, se predisposti, dovranno comunque rispettare le norme contabili e fiscali, nonché le disposizioni in materia di registrazione e archiviazione dei documenti.



L'accesso a questi registri viene garantito ad Enti pubblici e privati, nonché alle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza, ma anche a tutti i Soci iscritti, solo in caso di approvazione da parte del Consiglio Direttivo e se realmente adottati, con risposta entro sessanta (60) giorni dalla richiesta.

Alcune delle informazioni registrate, quali contatti o informazioni personali, saranno a disposizione esclusiva del solo Consiglio Direttivo, quindi non rese disponibili ai Soci.

Articolo 27 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ad alcun membro dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e qualsiasi altra entrata, dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 28 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà utilizzato interamente per l'ultima attività dell'associazione oppure devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, avente finalità analoghe o di pubblica utilità, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta solo in caso di forza maggiore o per decisione dell'Assemblea dei Soci, convocata in modalità straordinaria appositamente per tale scopo.

L'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno o più Liquidatori e deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio dell'associazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto.

Articolo 30 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia degli Enti del Terzo Settore.

